



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2433 del 2026, proposto dalla Due Erre S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Rosario Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Regione Piemonte, Regione Autonoma della Valle D'Aosta, Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Regione Veneto, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Umbria, Regione Marche, Regione Lazio, Regione Campania, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Autonoma della Sardegna, Ausl Toscana Centro, Ausl Toscana Nord Ovest, Ausl Toscana Sud Est, Aou Pisana, Aou Senese, Aou Careggi, Aou Meyer, Estar, Cook Italia S.r.l., non costituiti in giudizio;
Regione Toscana in persona del legale rappresentanti *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avvocato Arianna Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma
previa sospensione,

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 22245/2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Toscana e di Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.

Considerato che:

- la legittimità della disciplina del c.d. *payback* per i dispositivi medici è già stata affermata dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 140 del 2024, secondo la quale è conforme a Costituzione un intervento legislativo sopravvenuto che si mantenga nell'ambito di un accorto bilanciamento, secondo modalità non implausibili, delle varie e contrapposte esigenze che vengono in rilievo, quali l'autonomia contrattuale della parte pubblica e della parte privata, l'esigenza di continuità dei servizi sanitari e la salvaguardia degli interessi finanziari del coordinamento della finanza pubblica sottesi alla manovra di riduzione della spesa;
- le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate in sede di merito, non rilevandosi un *periculum* tale da giustificare la disapplicazione della legge in sede cautelare;
- ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, il Collegio ritiene di poter confermare le valutazioni del TAR, circa il fatto che la normativa UE evocata dall'appellante non appare pertinente al caso di specie;
- anche le ulteriori censure (compresa quella relativa alla giurisdizione sui singoli atti regionali) potranno essere approfondita in sede di merito.

Alla luce di quanto sopra, l'istanza cautelare deve essere rigettata.

La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

Fissa l'udienza di merito al 24 settembre 2026.

Autorizza la parte appellante ad effettuare la notificazione per pubblici proclami nelle stesse modalità seguite nel giudizio di primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere

Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Prossomariti

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 56271/2026 del 27-04-2026
Allegato 1 - Copia Documento